

Adeguamenti proposti in relazione al Titolo III – Attività negoziale del Regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Enac

testo in vigore	testo adeguato
Art.81 (Responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del procedimento di cui all'art.10 del decreto legislativo n.163/2006 è individuato nella persona del dirigente della struttura organizzativa competente ad autorizzare la spesa contrattuale o di un funzionario addetto alla stessa struttura. 2. Nel caso di servizi e forniture di particolare rilevanza economica aventi carattere di generalità per il funzionamento e l'organizzazione dell'Ente, compresi quelli da eseguire presso le strutture territoriali, il direttore dell'esecuzione può essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento. 3. Il responsabile del procedimento è altresì responsabile del procedimento di accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art.22 e seguenti della legge n.241/1990 e dell'art. 13 del decreto legislativo n.163/2006. 4. Il nominativo e la sede del funzionario responsabile del procedimento contrattuale sono resi pubblici in sede di bando o di lettera di invito.	Art.81 (Responsabile del procedimento) 1. In conformità alle disposizioni di cui all'art.10 del decreto legislativo n.163/2006 e agli artt. 9 e 272 del d.P.R. n.207/2010, il responsabile unico del procedimento deve essere: a. nel caso di affidamento di contratti di appalto di lavori o di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, un tecnico abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un funzionario tecnico <u>dipendente dell'amministrazione</u>, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni; b. nel caso di affidamento di contratti di appalto di forniture e servizi, un funzionario <u>dipendente dell'amministrazione</u>, anche di qualifica non dirigenziale. 2. Il responsabile del procedimento è altresì responsabile del procedimento di accesso agli atti relativi alle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 22 e seguenti della legge n.241/1990 e dell'art. 13 del decreto legislativo n.163/2006. 3. Il nominativo e i contatti del responsabile del procedimento sono indicati nel bando o nella lettera di invito a presentare offerte.
Art. 82 (Commissioni di gara) 1. Alla scelta del contraente provvede un'apposita commissione di gara nominata, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006, dal Direttore Generale su proposta del dirigente titolare del competente centro di responsabilità di 1° livello.	Art. 82 (Commissioni di gara) 1. Alla scelta della migliore offerta provvede un'apposita commissione di gara nominata, dal Direttore Generale su proposta del dirigente titolare del competente centro di responsabilità di 1° livello.

Testo grassetto sottolineato: adeguamenti proposti in relazione alle osservazioni dei Ministeri vigilanti
 Testo grassetto barrato: soppressioni proposte in relazione alle osservazioni dei Ministeri vigilanti



2. La nomina di esperti esterni nelle commissioni di gara è consentita nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora l'Ente non disponesse di specifiche professionalità. Il compenso spettante ai componenti esterni è determinato dal Direttore Generale sulla base delle tariffe professionali applicabili ovvero dei corrispettivi correnti di mercato.
3. Il giorno e l'ora stabiliti per la seduta pubblica di apertura della gara sono tempestivamente comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della eventuale partecipazione alla seduta stessa.

2. Nel caso di aggiudicazione della gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione viene nominata in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 84 del decreto legislativo n.163/2006 e dagli articoli 120 e 282 del d.P.R. n. 207/2010.

3. La nomina di esperti esterni nelle commissioni di gara è consentita esclusivamente nei casi previsti dalle norme richiamate dal comma precedente. Il compenso spettante ai componenti esterni è determinato dal Direttore Generale all'atto della nomina sulla base ~~delle tariffe professionali applicabili ovvero~~ dei corrispettivi correnti di mercato.

4. Il giorno e l'ora stabiliti per la seduta pubblica di apertura della gara sono tempestivamente comunicati al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini della eventuale partecipazione alla seduta stessa.

5. Nell'ambito delle procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di cui all'art. 88 del presente regolamento, il responsabile del procedimento può richiedere, per l'espletamento della gara informale, la nomina di apposita commissione. La commissione è nominata dal dirigente titolare del competente centro di responsabilità di 1° livello.

Art. 86
(Condizioni e clausole contrattuali)

1. I contratti stabiliscono in maniera certa e inequivocabile i termini di esecuzione delle prestazioni, la durata del rapporto contrattuale, le relative condizioni e garanzie, nonché le penalità da applicare nel caso di inadempimento o ritardo nella esecuzione, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Ente.
2. Per le spese correnti, la durata del contratto non può superare i nove anni.
3. E' fatto assoluto divieto di inserire nei contratti clausole che prevedano il rinnovo tacito.
4. Si può prescindere dalla cauzione per i contratti di importo inferiore ad euro 25.000,00 esclusi gli oneri fiscali.
5. Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai

Art. 86
(Condizioni e clausole contrattuali)

1. I contratti stabiliscono in maniera certa e inequivocabile i termini di esecuzione delle prestazioni, la durata del rapporto contrattuale, le relative condizioni e garanzie, nonché le penalità da applicare nel caso di inadempimento o ritardo nella esecuzione, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Ente.
2. Per le spese correnti, la durata del contratto non può superare i nove anni.
3. E' fatto assoluto divieto di inserire nei contratti clausole che prevedano il rinnovo tacito.
4. ~~Si può prescindere dalla cauzione per i contratti di importo inferiore ad euro 25.000,00~~ al netto dell'IVA.
5. Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti ai

Testo grassetto sottolineato: adeguamenti proposti in relazione alle osservazioni dei Ministeri vigilanti
Testo grassetto barrato: soppressioni proposte in relazione alle osservazioni dei Ministeri vigilanti

contratti sono a carico dei privati contraenti. 6. Ferme restando le funzioni dell'ufficiale rogante per i contratti di cui all'art. 88, secondo comma, il dirigente che stipula il contratto è tenuto ad accertare i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore.	contratti sono a carico dei privati contraenti.
Art. 87 (Collaudi) 1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni, in base alle norme contenute nel contratto, sono oggetto di collaudo o di verifica di regolare esecuzione eventualmente anche in corso d'opera. 2. Nel caso in cui all'interno dell'Ente non risultassero presenti le professionalità necessarie per il collaudo, l'Ente stesso può avvalersi anche dell'opera di esperti esterni appositamente incaricati. 3. Il collaudo è sostituito dalla attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal dirigente della competente struttura organizzativa qualora l'importo della fornitura di beni o servizi non superi la somma di euro 25.000,00. 4. Il verbale di collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono allegati alla documentazione giustificativa della spesa ai fini dell'ordinativo di pagamento.	Art. 87 (Collaudo – Verifica di conformità) 1. L'esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni, in base alle norme contenute nel contratto, sono oggetto di collaudo, ovvero di certificazione di regolare esecuzione, per i lavori, nonché di verifica di conformità, ovvero di attestazione di regolare esecuzione, per i servizi e le forniture, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e al d.P.R. n.207/2010. 2. Nel caso in cui all'interno dell'Ente non risultassero presenti le professionalità necessarie per il collaudo o la verifica di conformità, l'Ente stesso può avvalersi anche dell'opera di esperti esterni appositamente incaricati <u>scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l'affidamento dei servizi; nel caso di collaudo di lavori l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni avviene ai sensi dell'articolo 91 del codice dei contratti pubblici</u>.

Testo grassetto sottolineato: adeguamenti proposti in relazione alle osservazioni dei Ministeri vigilanti
Testo grassetto barrato: soppressioni proposte in relazione alle osservazioni dei Ministeri vigilanti

